

Regolamento per l'esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°114/28819 del 13/07/1999 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 147/36918 del 01/08/2000)

Art.1 - Ammissione alla pesca

1. Sono ammessi all'esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna gravato dall'uso medesimo, solo quegli abitanti del Comune che siano cittadini italiani e che siano residenti da almeno tre anni nel Comune di Ravenna.
2. Sono altresì ammessi ad esercitare l'attività di pesca, sportiva o professionale, coloro i quali pur non avendo i requisiti di cui al precedente comma 1, siano in possesso di un permesso speciale, rilasciato secondo i criteri indicati al successivo art.2, comma 3 e 4.
3. Nell'esercizio dell'uso civico di pesca gli aventi diritto e i possessori di permesso speciale non possono farsi coadiuvare da persone che non abbiano titolo per essere ammesse all'esercizio medesimo secondo quanto stabilito al comma 1° e 2° del presente articolo. Il diritto di uso civico di pesca è ammesso soltanto per i residenti anche per quanto riguarda i capanni regolarmente esistenti.
4. Per lo svolgimento dell'attività gli aventi diritto e i possessori di permesso speciale dovranno comunque essere muniti delle licenze e autorizzazioni alla pesca previste in via generale dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti provinciali.

Art.2 - Registro degli aventi titolo e documento di ammissione - Permessi speciali

1. Gli aventi diritto che intendono esercitare l'uso civico di pesca devono fare dichiarazione al Comune di Ravenna il quale li iscriverà in apposito Registro e rilascerà speciale documento personale di ammissione all'esercizio contro il pagamento dei contributi stabiliti su base triennale di cui all'art.3.
2. A seguito della dichiarazione di cui al precedente comma sarà rilasciato entro 30 giorni il documento personale di ammissione all'esercizio che ha validità per tre anni a decorrere dalla data di emissione.
3. Compatibilmente con le esigenze degli iscritti al "Registro degli aventi diritto", al fine di disporre di maggiori risorse per la manutenzione e la vigilanza dell'area soggetta a diritto di uso civico, potrà essere rilasciato un numero limitato di permessi speciali a pescatori sportivi. I permessi speciali, di durata annuale, saranno rilasciati dal Comune di Ravenna a seguito di presentazione di domanda ed a fronte del pagamento della quota di cui al successivo art.3. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui al successivo art.7, stabilirà annualmente il numero di permessi speciali da rilasciare a pescatori sportivi nonché eventuali condizioni che gli stessi debbano rispettare.
4. Al fine di non privare dell'attività e del sostentamento i pescatori di professione che da tempo svolgono la loro attività prevalentemente o esclusivamente in pialassa Baiona, potranno essere rilasciati appositi permessi speciali ai pescatori di professione che documentino di avere regolarmente svolto negli ultimi due anni la loro attività nella pialassa Baiona. Questi permessi dovranno andare ad esaurimento, man mano che i pescatori cesseranno l'attività. I permessi speciali saranno rilasciati, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art.7, dal Comune di Ravenna a seguito di presentazione di domanda ed a fronte del pagamento della quota di cui al successivo art.3.
5. Coloro che nell'esercizio del diritto di pesca venissero trovati privi del documento personale di cui al comma precedente in corso di validità o del permesso speciale, verranno considerati contravventori al presente regolamento e saranno assoggettati alle sanzioni in esso previste.

Art.3 Determinazione dei contributi e loro utilizzo.

1. I contributi di cui all'art.2 p.to 1. sono stabiliti su base triennale distinti per padelloni, cogolli e altri attrezzi tenendo conto della entità potenziale del pescato, e sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art.7.
2. Le quote di cui all'art.2 p.ti 3 e 4, distinte per pescatori sportivi e di professione, sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art.7.
3. I contributi raccolti in forza dei precedenti comma ed ogni altro provento derivante dall'esercizio degli usi civici, formeranno un fondo iscritto nel Bilancio Comunale da utilizzarsi per spese per la sorveglianza e la manutenzione delle valli.

4. Per l'utilizzo dei contributi sarà redatta annualmente una previsione delle spese, da sottoporre alla Commissione ed all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le scadenze del Bilancio Comunale, ed un rendiconto a consuntivo delle spese sostenute da presentare alla Commissione.

Art.4 - Luoghi di pesca

1. L'esercizio del diritto di pesca sia essenziale che utile è consentito, nell'ambito del territorio del Comune di Ravenna, in tutte quelle aree che risultano gravate dal predetto uso civico, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2454 del 16 dicembre 1997 o successive integrazioni o variazioni.

2. In tali aree l'esercizio del diritto può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi di igiene o di tutela ambientale, ovvero durante il corso di lavori di interesse pubblico, senza che gli aventi diritto all'uso civico possano avanzare al Comune richiesta di indennizzi o danni di alcun genere.

3. La Commissione di cui al succ. art.8 sarà preventivamente consultata della esecuzione di lavori di interesse pubblico che dovessero essere realizzati nelle zone soggette ad uso civico, dal Comune o dall'Ente titolare della esecuzione di tali lavori.

4. Nelle aree soggette ad uso civico di pesca il Comune, per evitare il depauperamento della risorsa ed affinché l'uso possa essere utile, può consentire, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, la coltivazione e la raccolta dei molluschi eduli lamelibranchi.

A tal fine il Consiglio Comunale formula programmi periodici e delimita le aree soggette a coltivazione.

La assegnazione agli aventi diritto delle aree soggette a coltivazione viene effettuata con procedura di evidenza pubblica cui possono partecipare tutti gli aventi diritto in possesso dei requisiti.

Costituisce titolo per l'esercizio dell'uso utile la licenza di pescatore di mestiere (tipo A) e l'iscrizione all'apposito Registro di cui all'art.2 del presente Regolamento, oppure il possesso di permesso speciale.

L'affidamento delle aree di coltivazione viene effettuato con i criteri del sorteggio e della rotazione al fine di garantire l'uso a tutti coloro che ne hanno diritto.

La esatta delimitazione e suddivisione delle aree di coltivazione, le procedure e le condizioni tecnico-operative ed economiche per la assegnazione e conduzione delle aree stesse sono determinate dalla Giunta Comunale sentiti gli aventi diritto iscritti nel registro.

Art.5 - Periodi stagionali, attrezzature e metodi di pesca

1. La pesca può essere esercitata nei periodi stagionali previsti dalla normativa, statale, regionale e provinciale, vigente, salvo quanto previsto dal comma 2. del precedente art.4.

2. La pesca può essere esercitata con le attrezzature e con i metodi stagionali previsti dalla normativa vigente, statale, regionale e provinciale.

Art.6 - Sorveglianza, infrazione e sanzioni

1. La sorveglianza sul rispetto delle norme del presente regolamento, oltre che delle norme generali, statali, regionali e provinciali, sulla pesca, viene esercitata dal Comune di Ravenna, il quale vi può provvedere con i propri uffici di Polizia Municipale, con i vigili Silvo Faunistici e/o con personale appositamente incaricato eventualmente anche volontario purché in possesso di decreto prefettizio che lo autorizzi a svolgere funzioni di vigilanza in materia di pesca, e dalle guardie della Provincia di Ravenna e dalle Forze dell'ordine nell'ambito delle proprie ordinarie competenze.

2. Le infrazioni alle norme del presente regolamento, oltre che delle norme generali, statali, regionali e provinciali sulla pesca, comportano non soltanto l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla normativa sulla pesca, ma anche la sospensione temporanea dall'esercizio del diritto o dalla attività di pesca.

3. La sospensione temporanea dall'esercizio del diritto o dalla attività di pesca viene pronunciata con provvedimento del Sindaco, su parere della Commissione di cui all'art.7, sentito l'interessato. Nel provvedimento di sospensione viene determinato il tempo della sospensione stessa, che comunque non potrà essere inferiore a mesi uno.

L'esercizio della pesca senza il documento personale di ammissione all'esercizio o senza il permesso speciale, comporta la applicazione di una sanzione amministrativa stabilita con deliberazione della Giunta su proposta della Commissione di cui al succ. art.7.

Art.7 Commissione

1. Viene istituita una Commissione di sorveglianza sul corretto esercizio del diritto civico di pesca.

2. La Commissione è composta da sei componenti di cui:
 - uno designato dal Comune in quanto Ente rappresentativo degli aventi diritto di uso civico di pesca;
 - uno designato dalla Provincia in quanto Ente competente in materia di pesca;
 - uno designato dalla Associazione Culturale Casa Matha;
 - tre eletti fra gli aventi diritto di cui uno dilettante e due di professione.La Commissione è presieduta dal rappresentante del Comune.
3. La Commissione dura in carica cinque anni. Gli eletti sono rieleggibili solo una volta. Nel caso in cui durante il mandato venga meno uno degli eletti, ad esso subentra il primo dei non eletti.
4. L'elezione dei rappresentanti degli aventi diritto viene indetta dal Comune di Ravenna; alla data di elezione viene data pubblicità mediante pubblico avviso.
5. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli aventi diritto, che alla data delle elezioni siano iscritti nel Registro.
6. La Commissione viene convocata dal Presidente ogni volta che si rende opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art.8 Compiti della Commissione

1. La Commissione ha funzioni consultive e di proposta nei riguardi del Comune di Ravenna, in quanto Ente rappresentativo degli aventi diritto, per il corretto esercizio del diritto di uso civico di pesca.
In particolare:
 - Esprime parere e formula proposte sulla quantificazione dei contributi o sulla loro modificazione nonché sulle sanzioni e sulla sospensione temporanea dell'esercizio del diritto ai sensi dell'art.7 del regolamento;
 - Risolve eventuali divergenze fra gli utenti, i quali potranno sottoporre la vertenza alla Commissione per un tentativo di amichevole componimento. Il verbale di conciliazione avrà efficacia vincolante ai sensi degli art.1965 e segg. Cod. Civ.
 - Formula le proposte relative al rilascio dei permessi speciali.
 - Viene consultata per quanto concerne il punto 3 dell'art.4.
 - Può esprimere parere sopra qualunque questione concernente il diritto di uso civico di pesca che le venga sottoposta dal Comune.

Art.9 Tutela ambientale

1. L'esercizio del diritto di uso civico di pesca dovrà avvenire nel rispetto delle generali norme di tutela ambientale e sanitaria ed in particolare per quanto riguarda la tutela di ambiti delicati quali le pialasse ravennati dovrà svolgersi in modo armonico rispetto alle previsioni del Piano di gestione di tali siti e dei regolamenti da esso derivanti.
2. A tali strumenti è demandata, sentita la Commissione di sorveglianza sul corretto esercizio del diritto di uso civico di pesca, la disciplina delle attività nelle aree soggette all'uso civico medesimo.

Art.10 Norma transitoria

1. In attesa della nomina della Commissione di cui all'art.7 e per consentire la formazione della Commissione stessa che dovrà essere composta anche da tre componenti eletti fra gli aventi diritto iscritti nell'apposito registro, il Servizio Ambiente provvederà ad istituire detto Registro ed a rilasciare, a chi abbia titolo e dichiarare la sua intenzione ad esercitarlo, un documento temporaneo di ammissione all'esercizio della pesca con validità di un anno.
2. Tale documento verrà rilasciato gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese vive, in attesa che la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui sopra, determini l'entità del contributo di cui all'art.2 comma 1.
3. Alla scadenza del documento temporaneo di ammissione all'esercizio della pesca, sarà rilasciato, dietro versamento del contributo stabilito, il documento di ammissione con validità triennale.
4. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il regolamento approvato dalla Camera di Commercio con deliberazione n° 218 del 6 giugno 1951 e pubblicato presso l'Albo Pretorio del Municipio di Ravenna con Prot.12577 dal 2 dicembre al 16 dicembre 1951, ancorché lo stesso non avesse mai avuto concreta applicazione per la mancata nomina della prevista Commissione.

